

N. 1850

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FUMAGALLI CARULLI, MANFREDI,  
TAROLLI, NAPOLI Roberto, NOVI, NAVA, MINARDO, NAPOLI  
Bruno e COSTA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 DICEMBRE 1996**

---

Istituzione della onorificenza di Cavaliere della Patria

---

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si propone l'istituzione della onorifica distinzione di «Cavaliere di Patria», da conferire ai combattenti su tutti i fronti del secondo conflitto mondiale, uniti nell'amor di patria, per rendere loro un tangibile riconoscimento, così com'è stato fatto per i combattenti delle Forze armate italiane della prima guerra 1914-1918.

È un sacro dovere dello Stato democratico e repubblicano rendere onore a coloro che caddero nel compimento del più sacro dei doveri, agli ex combattenti, ai mutilati, agli invalidi che in tutti i campi, in ogni fronte e nella lotta di liberazione si batterono per l'Italia libera.

Lo Stato che, nello spirito della Costituzione, assicura con sereno impegno e con nobiltà di intenti, la pace e la sicurezza della patria ha il dovere manifesto di adottare un pensiero concreto e riconoscente per quanti hanno compiuto il loro nobilissimo dovere durante l'ultimo e cruento conflitto mondiale, compresi i congiunti dei caduti.

Quando si ricordano i nostri combattenti, così come intende il presente disegno di legge, i nostri caduti, i mutilati, gli invalidi di guerra e civili, quando ci rechiamo ai cippi o ai monumenti posti in memoria

dell'eroismo spesso oscuro dei nostri combattenti, non si fa omaggio ai valori che attingono al concetto di guerra, ma a valori che esaltano la profonda umanità del sacrificio, dell'eroismo, della dedizione, che sono perenni e comuni.

Questa proposta intesa a realizzare un morale riconoscimento tanto meritorio, ai protagonisti dei fronti di combattimento del secondo conflitto mondiale - compresi gli invalidi (mutilati e feriti) civili di guerra - avrà sicuramente l'affermazione che merita dal Parlamento democratico e nazionale, perchè questo riconoscimento si riveste di una particolare nobiltà, di un sentimento generoso e fiero, di un ricordo che non deve morire, verso coloro che per la patria hanno dato tutto, compresa la vita.

Una proposta, questa, attuabile, che investe tutti i combattenti dell'ultimo cruento conflitto mondiale che li unisce in un rinnovato pensiero riconoscente e devoto della patria.

Questo doveroso riconoscimento ai fini esclusivamente «moralì» non è legato ad alcun onere finanziario per lo Stato all'infuori della costituzione istituzionale dell'ordine cavalleresco di cui si tratta.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. A coloro che prestarono servizio militare per almeno sei mesi nelle Forze armate italiane durante il conflitto mondiale 1940-1945 e nella guerra di liberazione nazionale è concessa una medaglia ricordo in oro.

2. Le caratteristiche della medaglia sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.

3. Per ottenere la concessione della medaglia gli interessati devono presentare domanda al Ministero della difesa, tramite il comune di residenza.

### Art. 2.

1. È istituito l'ordine di «Cavaliere della patria», comprendendo l'unica classe di Cavaliere.

2. L'onorificenza è conferita ai combattenti della guerra 1940-1945, decorati della Croce di guerra e che si siano trovati nelle condizioni per aver titolo a tale decorazione e che siano in godimento dei diritti civili.

3. L'onorifica distinzione è conferita altresì ai mutilati, agli invalidi civili di guerra fruanti di una categoria pensionistica tabellare di guerra e ai congiunti dei caduti.

4. Le insegne dell'ordine sono costituite da una croce metallica e da un nastrino, con caratteristiche che sono stabilite con decreto del Ministero della difesa.

### Art. 3.

1. Capo dell'ordine è il Presidente della Repubblica.

2. L'ordine è retto da un consiglio composto da un generale di corpo d'armata o grado corrispondente, presidente, da quattro

membri, ufficiali generali o ammiragli delle Forze armate e dai presidenti delle associazioni combattenti e reduci, mutilati ed invalidi di guerra e civili di guerra.

3. Il presidente e i membri del consiglio dell'ordine sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

#### Art. 4.

1. L'onorificenza dell'ordine di Cavaliere della patria è concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

2. Per ottenere la concessione dell'onoreficenza gli interessati devono presentare domanda al consiglio dell'ordine, tramite il comune di residenza.

#### Art. 5.

1. Agli insigniti dell'onoreficenza di «Cavaliere della patria», non spetta alcun assegno finanziario od economico, perchè l'onorifica distinzione ha istituzionalmente scopo altamente morale.